

- II. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 — Mancata applicazione del principio di specialità.
4. Il Tribunale ha qualificato i prodotti di cui trattasi in senso eccessivamente ampio, come prodotti a prezzo contenuto, di largo consumo, il cui acquisto non è preceduto da un lungo periodo di riflessione. Ciò ha portato all'errata conclusione del Tribunale secondo la quale il pubblico di riferimento avrebbe un basso livello di attenzione, in particolare rispetto alle caratteristiche dell'imballaggio.
  5. Il Tribunale avrebbe piuttosto dovuto analizzare, rispetto a prodotti molto specifici (ossia prodotti di confetteria, cioccolato e prodotti a base dello stesso, prodotti di pasticceria e gelati), quale sia il livello di attenzione applicato dai consumatori e quale sia il ruolo svolto in tale contesto dall'imballaggio specifico coperto dal marchio richiesto. Il Tribunale non ha esaminato alla specifica situazione di acquisto relativa a tali prodotti.
  6. Il Tribunale non ha applicato il principio di specialità laddove non ha tenuto conto delle caratteristiche specifiche dei prodotti in questione. Se avesse applicato tale principio correttamente, il Tribunale avrebbe tenuto conto del fatto che i consumatori dei prodotti in questione pongono generalmente molta attenzione sui colori, la forma ed il design dell'imballaggio. Il consumatore dei prodotti in questione non avrebbe alcun problema ad identificare la provenienza dei prodotti sulla semplice base della combinazione delle linee, dei colori e delle forme, quale coperta dal marchio richiesto.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

**Impugnazione proposta il 4 agosto 2016 dalla Wolf Oil Corp. avverso la sentenza del Tribunale (giudice unico) del 1° giugno 2016, causa T-34/15, Wolf Oil Corp./Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale**

(Causa C-437/16 P)

(2016/C 428/05)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Wolf Oil Corp. (rappresentanti: P. Maeyaert, J. Muyldermans, advocaten)

*Altra parte nel procedimento:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale del 1° giugno 2016, causa T-34/15;
- condannare l'EU IPO e l'interveniente in primo grado a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Wolf Oil.

**Motivi e principali argomenti**

Con la sua impugnazione, la ricorrente (Wolf Oil) chiede alla Corte di giustizia di annullare la sentenza del Tribunale del 1° giugno 2016, causa T-34/15 (in prosieguito: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso presentato dalla Wolf Oil avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (in prosieguito: l'«EU IPO») del 31 ottobre 2014 (procedimento R 1596/2013-5). L'impugnazione si basa su due motivi.

Con il suo primo motivo, la Wolf Oil contesta la sentenza impugnata per la mancanza di un'adeguata motivazione e per lo snaturamento degli elementi di prova, in quanto non ha fornito alcuna risposta ad una serie di argomentazioni e di discordanze sollevate dalla Wolf Oil a sostegno del motivo vertente sul fatto che l'EU IPO non aveva correttamente applicato il criterio del rischio di confusione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) sul marchio dell'Unione europea<sup>(1)</sup>, quale recentemente modificato dal regolamento 2015/2424<sup>(2)</sup> (in prosieguito: il «regolamento sul marchio dell'Unione europea»).

Con il suo secondo motivo, la Wolf Oil sostiene che la sentenza impugnata viola l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio dell'Unione europea, in quanto ha erroneamente applicato i principi del rischio di confusione. Il motivo è suddiviso in tre parti. Le prime due parti del secondo motivo vertono sull'incorretta interpretazione del principio, consolidato nella giurisprudenza del Tribunale e della Corte di giustizia, secondo il quale le differenze concettuali tra due marchi possono, in una certa misura, neutralizzare le somiglianze fonetiche e visive tra i medesimi. La terza parte del secondo motivo contesta la sentenza impugnata nella parte in cui, nella valutazione complessiva del rischio di confusione, non ha tenuto conto dell'uso effettivo dei marchi nel mercato.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU L 341, pag. 21).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) l'11 agosto 2016 —  
Roland Becker/Hainan Airlines Co. Ltd**

**(Causa C-447/16)**

(2016/C 428/06)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesgerichtshof

**Parti**

*Ricorrente:* Roland Becker

*Resistente:* Hainan Airlines Co. Ltd

**Questione pregiudiziale**

Se, nel caso di un trasporto di persone effettuato mediante due voli senza significativa permanenza negli aeroporti di scalo, il luogo di arrivo della prima tratta debba essere considerato quale luogo di esecuzione ai sensi dell'articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 44/2001 <sup>(1)</sup>, anche qualora il diritto a compensazione pecuniaria fatto valere ex articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 <sup>(2)</sup> sia fondato su un problema manifestatosi nella seconda tratta e l'azione giudiziaria sia proposta nei confronti della controparte del contratto di trasporto che è il vettore aereo operativo del secondo ma non del primo volo.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU L 12, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, GU L 46, pag. 1.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) l'11 agosto 2016 —  
Mohamed Barkan, Souad Asbai, Assia Barkan, Zakaria Barkan, Nousaiba Barkan/Air Nostrum L.A.M.  
S.A.**

**(Causa C-448/16)**

(2016/C 428/07)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesgerichtshof